



N.5175/2004

Reg. Dec.

N. 2858 Reg. Ric.

Anno 1996

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso iscritto al NRG 2858/1996, proposto da Francesca Tabarelli de Fatis, Luciano Malfer, Gianfranco Betta, Claudio Moser, Paola Pompermaier, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Daria De Petris e Enrico Romanelli ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14;

contro

Roberto Dal Bosco, non costituito;

e nei confronti di

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato *ex lege* domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli ed esami, per la preposizione a n. 6 uffici dell'area economica della Provincia autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

del Trentino - Alto Adige – sede di Trento, n. del 36 del 1 febbraio 1996.

Visto il ricorso in appello;

visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

data per letta alla pubblica udienza del 15 giugno 2004 la relazione del consigliere Vito Poli, uditi gli avvocati Pafundi su delega dell'Avv.

Romanelli e l'Avvocato dello Stato Tortora;

ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il dr. Roberto Dal Bosco è stato escluso (cfr. verbale del 25 novembre 1994, n. 9), dalla graduatoria del concorso interno, per titoli ed esami, per la preposizione a n. 6 uffici dell'area economica della Provincia autonoma di Trento, per aver conseguito nella prova orale il punteggio di 20\40 inferiore al minimo richiesto dal bando (24\40).

2. L'impugnata sentenza ha annullato la graduatoria e gli atti connessi ravvisando l'insufficienza del mero voto numerico anche in considerazione del buon esito delle prove scritte.

3. Con ricorso notificato il 28 marzo 1996 Francesca Tabarelli de Fatis, Luciano Malfer, Gianfranco Betta, Claudio Moser, Paola Pompermaier, tutti vincitori del concorso in esame, proponevano appello avverso la su menzionata sentenza, richiamando consolidati

principi giurisprudenziali in ordine alla sufficienza del voto numerico quale motivazione di valutazioni concorsuali.

4. Si costituiva la Provincia autonoma di Trento a sostegno del gravame.

5. Con ordinanza collegiale n. 775 del 1996 veniva accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione della impugnata sentenza.

6. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 15 giugno 2004.

7. L'appello è fondato e deve essere accolto.

Sul punto di diritto specifico la sezione non intende discostarsi dai propri univoci precedenti secondo cui, anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 241 del 1990, l'onere di motivazione dei giudizi concernenti prove scritte ed orali di un concorso pubblico o di un esame è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio alfanumerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla commissione (cfr. *ex plurimis* e da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2004, n. 2881; sez. IV, ord., 29 gennaio 2004, n. 397).

Tale principio, oltre a rispondere ad evidenti finalità di economicità dell'attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza dei giudizi di merito compiuti dalle commissioni nell'esercizio di insindacabili (perché opinabili) apprezzamenti tecnici, salvo i casi della manifesta abnormità.

Esso si fonda, inoltre, sul riconosciuto carattere non propriamente provvedimento del giudizio emesso sopra una prova di esame.

Non può trovare ingesso, pertanto, la diversa tesi sostenuta dalla

sesta sezione del Consiglio (cfr. sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 558; 30 aprile 2003, n. 2331) in maniera per altro non univoca, essendo smentita da coeve decisioni della medesima sezione (cfr. sez. VI, 17 febbraio 2004, n. 659).

8. L'appello deve essere pertanto accolto.

Il collegio ravvisa giusti motivi (nelle oscillazioni giurisprudenziali) per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta):

- accoglie l'appello proposto, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza respinge il ricorso di primo grado;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 giugno 2004 con la partecipazione di:

Paolo Salvatore	- Presidente
Vito Poli Rel. Estensore	- Consigliere
Anna Leoni	- Consigliere
Carlo Saltelli	- Consigliere
Salvatore Cacace	- Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Vito Poli

Paolo Salvatore

IL SEGRETARIO

Giuseppe Testa

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

19 luglio 2004

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente

Giuseppe Testa

Massima

1) Anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 241 del 1990, l'onere di motivazione dei giudizi concernenti prove scritte ed orali di un concorso pubblico o di un esame è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio alfanumerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla commissione.